

Disegno di legge delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civileRafforzamento del tribunale delle imprese con estensione della competenza

Si è provveduto ad ampliarne la competenza, mantenendone inalterato l'attuale numero e cambiandone la denominazione in Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato. E' stata prevista l'introduzione delle seguenti ulteriori materie di competenza:

- controversie in materia di concorrenza sleale, anche se non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- controversie in materia di pubblicità ingannevole;
- azione di classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo;
- controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo;
- controversie societarie relative (anche) a società di persone;
- controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

Viene così data maggiore organicità alla competenza per materia delle Sezioni specializzate, anche per meglio definire il ruolo del tribunale delle imprese nel sistema della giustizia civile italiana, nella prospettiva di fare recuperare all'Italia posizioni nel *ranking enforcing contracts* della Banca Mondiale.

Istituzione del tribunale della famiglia e dei diritti delle persone

È prevista l'introduzione di una sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona con competenza chiara e netta su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, anche con l'apporto di altre professionalità formate nell'esperienza del tribunale per i minorenni.

E' prevista l'attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale.

In relazione alle singole fasi processuali:

- Primo grado. Revisione della fase di trattazione e discussione, anticipando gli scambi di memorie per consentire di avere il quadro completo della lite alla prima udienza. Momento centrale del giudizio di primo grado disegnato dalla riforma è costituito dalla valorizzazione della proposta conciliativa elaborata dal giudice.
- Appello. Potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello, anche attraverso modifiche normative e il recepimento dei recenti orientamenti giurisprudenziali, limitando l'ambito delle nuove domande, eccezioni e prove, e delle ipotesi di rimessione della causa al primo grado.
- Ricorso per cassazione. Interventi sul rito davanti alla Corte di Cassazione, nel segno di un uso più diffuso del rito camerale, e la previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo.